



Fondazione Don Carlo Zanoncello O.N.L.U.S

Via G. Matteotti, 2/a - 24054 Calcio (BG)

(Allegato n. 11 D.U.)

CONTRATTO DI INGRESSO PRESSO LA R.S.A DON CARLO ZANONCELLO-onlus-

PER OSPITI SOLVENTI IN PROPRIO

(di cui alla D.G.R. 1185/2013)

TRA

La Fondazione Don Carlo Zanoncello-ONLUS- con sede in Calcio C.F 83000530168, legalmente rappresentata dal Signor Orisio Giuseppe in qualità di Presidente del C.d.A., legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione Don Carlo Zanoncello-ONLUS- (di seguito indicata Fondazione)

E

L'Ospite, _____ nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____

n. _____ C.F. _____, di seguito indicato come "stipulante ospite".

Il Sig. _____ nato a _____ il _____

residente a _____ in via _____

n. _____ C.F. _____, in qualità di _____,

in qualità di amministratore di sostegno / curatore / tutore dell'ospite, "stipulante fideiussore

obbligato" in solido al pagamento della retta con l'ospite

" _____ " di seguito indicato come Sottoscrittore

PREMESSO

- che la Fondazione denominata Don Carlo Zanoncello-ONLUS- gestisce una unità di offerta sociosanitaria classificata come una Residenza Sanitaria Assistenziale autorizzata e accreditata dalla Regione Lombardia per n. posti letto 68.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto regola i rapporti giuridici ed economici tra le parti contraenti derivanti dall'erogazione e fruizione di prestazioni di assistenza socio-sanitaria residenziale.



Fondazione Don Carlo Zanoncello O.N.L.U.S

Via G. Matteotti, 2/a - 24054 Calcio (BG)

Art. 2 – OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE

La Fondazione si obbliga ad accogliere presso la RSA l'ospite e a fornirgli appropriata assistenza socio-sanitaria residenziale secondo quanto previsto dalla normativa della Regione Lombardia applicabile ai gestori delle RSA accreditate, nonché da quanto previsto dalla Carta dei Servizi e regolamento della Fondazione allegata al presente contratto.

In particolare la Fondazione fornirà le seguenti prestazioni:

- a) assistenza medica generica e geriatrica;
- b) assistenza infermieristica quotidiana 24 ore su 24;
- c) assistenza diurna e notturna con personale qualificato;
- d) somministrazione di farmaci;
- e) prestazioni di fisioterapia;
- f) percorso educativo e di animazione con momenti ludici e socializzanti con possibilità di effettuare eventuali uscite esterne;
- g) fornitura di pasti principali, colazioni e merende, e secondo disposizione medica, diete personalizzate;
- h) lavanderia e stireria;
- i) custodia degli oggetti e beni personali dell'ospite (art. 1783-1786 del c.c.)

Art. 3 – ADEMPIMENTI A CARICO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si impegna:

- a) ad effettuare la cancellazione dell'ospite dall'elenco del medico di medicina generale a partire dalla data di occupazione del letto "contrattualizzato" con la Regione Lombardia;
- b) a redigere uno specifico piano di assistenza individualizzato (PAI) predisposto dall'equipe multidisciplinare;
- c) a redigere il fascicolo socio-sanitario nel quale saranno documentati gli eventi riguardanti lo stato di salute e ove saranno registrati i trattamenti terapeutici, assistenziali, riabilitativi effettuati e gli eventuali ricoveri ospedalieri;
- d) a rilasciare in tempo utile specifiche certificazioni attestanti il pagamento della retta e la sua quantificazione, per consentire la deduzione o la detrazione fiscale delle spese medico/sanitarie ai sensi della vigente normativa.
- e) rilasciare su richiesta scritta, degli aventi diritto, copia della cartella clinica, entro 5 giorni lavorativi, previo pagamento da parte del richiedente come da Carta dei Servizi e Regolamento interno ad essa allegato;
- f) ad erogare le prestazioni e i servizi nel rispetto della L.R. 3/08;
- g) stipulare idonea polizza assicurativa, meglio precisata nel successivo Articolo 13;
- h) a tutelare i diritti dell'ospite come da Carta dei Servizi che in allegato al presente contratto ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 4 – RETTA DI DEGENZA

A fronte delle prestazioni erogate dalla Fondazione, i sottoscrittori si impegnano alla corresponsione della retta mensile. In caso di pluralità di sottoscrittori, essi si impegnano in solido tra loro al pagamento della retta.

Si impegnano, altresì, al pagamento della somma di € 1.680,00 pari a una mensilità (30) gg. a titolo di deposito cauzionale infruttifero che verrà restituito al termine del ricovero, salvo previsto al successivo art. 5.



Fondazione Don Carlo Zanoncello O.N.L.U.S

Via G. Matteotti, 2/a - 24054 Calcio (BG)

L'ammontare della retta è determinato sulla base dell'importo giornaliero stabilito dalla Fondazione pari ad € 80,00 o € 77,00 se residente in Calcio, all'ingresso in RSA nel posto riservato a "solventi in proprio". **La retta non comprende: prescrizioni mediche, fornitura di farmaci, presidi sanitari e ausili (carrozze, girelli, protesi e varie) che rimangono a carico del S.S.R., fino all'occupazione da parte del degente del letto "contrattualizzato".** Nel momento in cui si rendesse disponibile un letto "contrattualizzato" con la Regione Lombardia, per dimissione o decesso dell'occupante, la retta passerà a € 56,00 al giorno. L'importo giornaliero, in entrambi i casi verrà moltiplicato per il numero dei giorni che compongono il mese. Nel computo delle giornate di presenza viene sempre calcolato il giorno di ingresso e **NON** quello di uscita, **le assenze dovute a ricovero ospedaliero o ad altra causa non danno luogo ad alcuna riduzione della retta.**

L'eventuale aumento dell'importo della retta dovrà essere comunicato dalla Fondazione ai sottoscrittori del presente contratto mediante comunicazione scritta con un termine di preavviso di **almeno 30 giorni.**

Ai sensi dell'art. 1938 c.c. l'importo della retta potrà subire un aumento pari all'ISTAT con variazione massima rispetto alla retta dell'anno precedente all'aumento non superiore al 20%.

Art. 5 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA RETTA

Il pagamento della retta di degenza potrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario o RID anticipato al giorno 15 di ogni mese.

In caso di mancato tempestivo pagamento i sottoscrittori del presente contratto saranno soggetti al pagamento di interessi moratori nella misura di legge.

Qualora persistesse lo stato di insolvenza, il contratto si intende risolto di diritto e l'Ospite ha l'obbligo di lasciare la RSA entro 10 giorni, fatto salvo il diritto dell'Ente di trattenere il deposito cauzionale a soddisfazione totale o parziale di eventuali suoi crediti nei confronti dell'Ospite e/o del terzo ed eventualmente agire presso le competenti sedi per il recupero dei crediti stessi.

Art. 6 – VARIAZIONI ANAGRAFICHE

I sottoscrittori sono tenuti ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'anagrafica dell'ospite che i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari).

Art. 7 – DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale, con rinnovo tacito, salvo le cause di risoluzione e dimissione. E' fatto divieto di cessione del presente contratto, salvo consenso scritto delle parti.

Art. 8 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto cesserà:

- a) per sopravvenuta impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- b) per decesso dell'ospite;
- c) per rientro definitivo in famiglia o ingresso in altra RSA, struttura o istituto;
- d) per mancato pagamento della retta;
- e) per ogni altra causa prevista dalla legge.

Art. 9 – RECESSO DEI SOTTOSCRITTORI STIPULANTI

I sottoscrittori hanno facoltà di recedere in qualsiasi tempo inviando comunicazione con raccomandata A.R. alla sede della Fondazione con preavviso di almeno quindici (15) giorni. In



Fondazione Don Carlo Zanoncello O.N.L.U.S

Via G.Matteotti,2/a-24054 Calcio (BG)

mancanza di preavviso sarà in ogni caso dovuta la retta corrispondente al periodo di mancato preavviso.

In ogni caso i sottoscrittori sono tenuti al pagamento delle rette fino all'effettivo abbandono della struttura da parte dell'ospite, che avverrà a cura e a spese dei sottoscrittori.

Art. 10 – SPOSTAMENTO DELL'OSPITE

La Fondazione si riserva, previa comunicazione, il diritto di effettuare spostamenti dell'ospite nel caso in cui le condizioni di salute, oppure motivi organizzativi e funzionali, ne dettassero la necessità. E' fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 9.

Art. 11 – RECESSO FONDAZIONE

La Fondazione ha facoltà di recedere dal contratto:

- a) nel termine di 30 giorni dalla data di ammissione nel caso l'ospite non risultasse idoneo alla vita comunitaria;
- b) per sopravvenute condizioni psico-fisiche che non permettano la convivenza dell'ospite in comunità.

Art. 12 – DIMISSIONI DELL'OSPITE

Le ipotesi di recesso e di risoluzione del presente contratto, nonché le dimissioni dell'ospite saranno garantite, previa comunicazione da parte della Fondazione, in forma assistita da parte del Comune e dall'ASST di zona.

Art. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA

La Fondazione dichiara di aver stipulato con la Cattolica Assicurazioni di Bergamo, idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile a garanzia dei danni che possano accadere agli ospiti o a terzi derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Fondazione si impegna a trattare i dati personali dei sottoscrittori e dell'ospite nel rispetto della vigente normativa, garantita dal Regolamento Europeo.

In particolare, per quanto attiene ai dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'ospite, la Fondazione si impegna a dare comunicazione, per il tramite di un medico, solo all'ospite e alle altre persone eventualmente aventi diritto e ai sottoscrittori del contratto in base al regolamento accesso agli atti in uso presso la Fondazione, allegato al Documento Unico dell'Ente.

Art. 15 CONTROVERSIE

In caso di controversie nascenti da interpretazioni o esecuzioni del presente contratto sarà competente il Foro di Bergamo.

Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

La Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità del proprio Statuto e al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti le condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente gli ospiti, i parenti ed i loro visitatori, dovranno scrupolosamente attenersi (vedi regolamento interno allegato al presente contratto).



Fondazione Don Carlo Zanoncello O.N.L.U.S

Via G. Matteotti, 2/a - 24054 Calcio (BG)

Art. 17 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed al codice civile.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato od integrato. Per ulteriori casi, eventuali modifiche da apportare al contratto dovranno essere in forma scritta e sottoscritta da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto

Calcio, _____

Legale Rappresentante Fondazione

Stipulante (Ospite)

Il Sottoscrittore (in qualità di _____)

Amministratore di sostegno/Curatore/Tutore _____

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i sottoscritti (stipulante ospite e sottoscrittore) dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli 4, 5 (relativo alla determinazione delle rette e dei pagamenti) 8, 11 (relativo alle cause di risoluzione del contratto) 9 (in mancanza preavviso 15 giorni sarà in ogni caso dovuta la retta corrispondente al mancato preavviso).

Dichiarano altresì di ricevere i seguenti documenti:

- Carta dei servizi;
- Regolamento Interno;
- Grado di soddisfazione degli utenti;

Stipulante (Ospite)

Sottoscrittore (In qualità di _____)

Amministratore di sostegno/Curatore/Tutore _____

Il Legale Rappresentante
